

**P5\_TA(2002)0480**

**Modifica dell'atto costitutivo della Fondazione europea per la formazione professionale a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario \***

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione (COM(2002) 406 – C5-0431/2002 – 2002/0171(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche<sup>1</sup>:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

---

Emendamento 31  
CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)

*(4 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo della Fondazione la possibilità per lo Stato membro che la ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.*

Emendamento 32  
ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA UNICO BIS (nuovo)  
Articolo 5, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

*E' aggiunto il paragrafo 9 bis seguente:*

*"9 bis. La fondazione trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Essa comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."*

Emendamento 33  
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)  
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

*3 bis. All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:*

*"3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato*

---

<sup>1</sup> La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stata aggiornata conformemente all'articolo 69 del regolamento (A5-0336/2002).

***membro che ospita la Fondazione."***

Emendamento 34

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***1 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dalla Fondazione.***

Emendamento 35

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***2 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

Emendamento 36

ARTICOLO 1, PUNTO 4, COMMA 1 BIS (nuovo)

Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:***

***"4 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva."***

Emendamento 37

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***1 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti***

*della Fondazione soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.*

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 11, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

*9 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.*

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 6, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Articolo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

*E' aggiunto l'articolo 12 bis seguente:*

*"Articolo 12 bis*

*In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."*

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

*6 bis. All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:*

*"1 bis. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un*

*potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi."*